

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE PER L'INCARICO DI CONSULENZA FISCALE

Approvato con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____

ART. 1
NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

1. L'incarico professionale ad esperto esterno per consulenza fiscale ha natura di incarico individuale avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale conferito a sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
2. L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell' Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive (I.R.S.A.P.).
3. L'I.R.S.A.P. si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso inerenti gli argomenti oggetto dell'incarico e l'incaricato si impegna a garantirne la riservatezza.

ART. 2
CONTENUTI DELL'INCARICO

1. L'incarico si sostanzierà tra l'altro:
 - Nel supporto ed assistenza professionale in materia di contabilità economica degli Enti pubblici, imposta sul valore aggiunto, imposte dirette ed altri tributi, con riferimento sia all'attività istituzionale che alle attività commerciali poste in essere dall' IRSAP, nonché a tutti gli adempimenti e dichiarazioni fiscali ad esse connesse;
 - L'assistenza nelle rilevazioni contabili afferenti le operazioni gestionali dell' IRSAP, chiusura annuale dei conti comprensiva delle scritture di rettifica ed elaborazione del bilancio finale;
 - Fornire all'Amministrazione scadenziario annuale degli adempimenti fiscali;
 - Predisposizione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi modello Unico dell' IRSAP, dichiarazione redditi – IVA – IRAP e redazione di Modello F24 per il pagamento delle imposte;.
 - Predisposizione ed invio telematico della dichiarazione IVA e comunicazione dei dati annuali, liquidazione trimestrale IVA;
 - Predisposizione ed invio telematico del modello 770;

ART. 3
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere espletato, senza limiti numerici, per iscritto a mezzo posta elettronica. Per semplici ed urgenti problematiche potranno essere richieste consulenze telefoniche. Nell'ambito dell'incarico si intendono inoltre previsti massimo dieci incontri annuali concordati presso l'Amministrazione. In ogni caso viene garantito dall'incaricato uno stretto contatto con le strutture dell'Amministrazione.
2. Qualora si rendesse necessario, per straordinarie esigenze consultive, potranno essere previsti incontri in numero superiore a quello indicato al comma 1 con il rimborso delle sole spese di trasferta.
3. L'incaricato si impegna a svolgere tutte le attività di cui al precedente art. 2 nei tempi e nei modi necessari a garantire l'assolvimento degli obblighi fiscali a carico dell'Amministrazione e ad assicurare il riscontro ai quesiti in materia fiscale in tempi compatibili con le esigenze dell'Amministrazione e comunque entro 5 giorni dal ricevimento. Qualora la complessità del quesito sottoposto richiedesse particolari approfondimenti il tempo sarà concordato fra le parti.
4. Tutti i pareri resi e ogni altro elaborato prodotto dall'incaricato e consegnato in formato cartaceo e/o digitale saranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione senza alcuna restrizione e pretesa del consulente.

ART. 4
DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico sarà di anni 2 (due).
2. L'efficacia del contratto decorre dall'1.1.2017 e si conclude al 31.12.2018.

ART. 5
COMPENSO

1. Il compenso per l'incarico viene definito come risultante dagli atti di gara per ciascun anno oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. ed è comprensivo delle spese di trasferta per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per gli anni successivi al primo il suddetto importo sarà adeguato all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato come media dell'anno precedente.
3. Il compenso sarà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, in due rate semestrali posticipate.
4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie o suo delegato del regolare svolgimento degli obblighi contrattuali ed avviene entro 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura diretta ad accertare la conformità della prestazione alle disposizioni del presente disciplinare o dal ricevimento della fattura se successivo all'espletamento della procedura di accertamento.
5. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto descritto al punto precedente l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 dalla data di comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.
6. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata, o fiscalmente irregolare.
7. Per il pagamento l'incaricato dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite SDI (Sistema di Interscambio) all' I.R.S.A.P. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data del contratto il codice univoco ufficio UF8748 e il codice CIG L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici comunicati dall' Amministrazione.
8. E' fatto divieto al professionista di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio Risorse Finanziarie. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata consegnata ad un Servizio diverso da quello sopra citato.

ART. 6

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice civile, di risolvere il contratto qualora il professionista incaricato non svolga con diligenza e competenza l'incarico affidato. La risoluzione avviene previo contraddittorio formale tra le parti,

esperito il quale senza buon esito, seguirà comunicazione scritta con indicata la motivazione della risoluzione stessa.

2. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1 spetta al professionista il compenso annuo proporzionato al numero dei mesi interi antecedenti la data di risoluzione, senza diritto ad ulteriori indennizzi.

ART. 7

SUBAPPALTO E GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Al soggetto incaricato è fatto divieto di ricorrere al subappalto o alla cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 8

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che eventualmente insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e il professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione la definizione della controversia è devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. Nel caso di affidamento dell'incarico ad associazione professionale o società, con l'individuazione nell'associato, socio o dipendente della persona fisica di riferimento in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso in cui questa persona cessi il rapporto di associato, socio o dipendente con il contraente.
3. Foro competente in materia è in ogni caso quello di Palermo.

ART. 9

SPESE DI STIPULA

1. Le spese inerenti alla stipulazione, che avverrà in forma di scrittura privata, sono a carico del professionista.

ART. 10
NORME CODICE DI COMPORTAMENTO

1, Il soggetto aggiudicatario assume, in quanto compatibili, gli obblighi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione approvato dalla redatto ai sensi del vigente CCRL e del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 27 OTTOBRE 2009, n. 150 e pubblicato sul sito www.irsapsicilia.it.

ART. 11
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 13 agosto 2013 n. 136 e s.m.. A mente dell'art. 3 comma 9 bis della medesima L. 136/2013 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della l. n.136/2013 e s.m. l'affidatario o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla prefettura/ufficio territoriale ove ha sede l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata;

ART. 12
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti e del codice degli appalti di cui al D. Lgs. n.50/2016 e relativi regolamenti, nonché alle disposizioni del codice civile.

ART. 13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente disciplinare sarà nominato con specifico atto del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 15
EFFICACIA DEL DISCIPLINARE

1. Le norme del presente disciplinare avranno efficacia differita al momento del conferimento.